

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1307**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CURTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2007**

---

Disposizioni in materia di banche popolari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo riformatore del settore creditizio in Italia, acceleratosi con il passaggio di consegne tra Antonio Fazio e Mario Draghi, si è caratterizzato per una improvvisa accelerazione che ha visto al centro dell'attenzione il sistema delle banche popolari come mai storicamente era avvenuto. I motivi di fondo sono facilmente percepibili. Le strutture del credito cooperativo, soprattutto negli ultimi anni, hanno acquisito consistenza, solidità, efficienza e operatività di primo ordine. Se a queste caratteristiche si aggiungono quelle che vedono tale sistema integrato sinergicamente con il retroterra produttivo locale, non ci si può meravigliare del fatto che anche il dibattito politico si indirizzi verso alcune problematiche che naturalmente non possono non accompagnare tali processi di crescita. Tra le diverse problematiche, un posto prioritario viene occupato dalla straordinariamente importante questione del voto capitaro, e cioè della regola secondo la quale ogni socio conta per un solo voto e non in proporzione al numero di azioni possedute. Non c'è dubbio sotto questo aspetto, che tale sistema presta il fianco ad alcuni giustificati rilievi e ad altrettanto comprensibili critiche: la frammentazione del voto non consente la realizzazione di un adeguato momento di confronto tra chi dirige e chi partecipa; l'indebolimento, proprio a ragione di quanto testé indicato, del principio mutualistico; la concentrazione, non bilanciata da alcun contrappeso giuridico, del sistema decisionale. E, purtuttavia, tutti questi rilievi non sono sufficienti a cancellare gli aspetti positivi, che sono prevalenti, di questa con-

troversa disciplina. Innanzitutto il rafforzamento del sistema territoriale in un momento di globalizzazione spinta e di scalate e incorporazioni audaci. Poi, l'adozione di uno strumento di difesa degli interessi economici locali, sicuramente poco tutelati dalla vivacità d'intrapresa dei grandi gruppi. Infine, la positività del mantenere *in loco* il centro decisionale degli indirizzi strategici, mettendo così il sistema al riparo da intenti meramente speculativi. È lecito pertanto supporre che il sostanziale passo indietro fatto dall'Unione europea, allorché ha dichiarato che il regime previsto per le banche popolari non contrasta con il sistema comunitario, sia stato influenzato anche da queste valutazioni. Resta però insuperata la necessità di adeguare, senza stravolgere, la struttura delle popolari. Il presente disegno di legge ha la pretesa di andare in questa direzione. Esso consta di due articoli. Queste le parti maggiormente significative. Il primo articolo modifica l'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 1 viene riconfermato il principio del voto capitaro. Al comma 2 viene disposto che nessun soggetto può detenere azioni eccedenti l'1 per cento del capitale sociale, salvo la previsione statutaria di limiti inferiori. Il comma 3 prevede le opportune deroghe a favore degli organismi di investimento collettivo del risparmio a ai fondi pensione. Il comma 7 individua in 200 il numero minimo dei soci. L'articolo 2 disciplina la materia relativa alle maggioranze previste dallo statuto per la costituzione delle assemblee.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)*

1. L'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - *(Soci)*. - 1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessun soggetto può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la previsione statutaria di limiti inferiori. La banca, appena rileva il superamento del limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio e ai fondi pensione, italiani o esteri, i quali possono detenere fino al 5 per cento per cento del capitale sociale. Tali soggetti qualora gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono comunque detenere complessivamente più del 5 per cento per cento del capitale sociale della banca. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e dallo statuto della banca popolare.

4. Ai fini del computo dei limiti di cui ai commi 2 e 3, si tiene conto delle partecipazioni detenute nel capitale sociale della

banca, sia direttamente, sia indirettamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

5. Lo statuto delle banche popolari che adottano il sistema dualistico deve prevedere che la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

6. Lo statuto delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati può prevedere che la nomina di sindaci o, in caso di adozione del sistema dualistico, di componenti il consiglio di sorveglianza in rappresentanza della minoranza, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, avvenga su designazione dei soggetti di cui al comma 3.

7. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

8. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicare all'interessato. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria del consiglio di amministrazione non venga comunicata al domicilio dell'aspirante socio entro sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca.

9. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con una rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio

dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

10. Le norme di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche nel caso di cessione di azioni.

11. Coloro che non abbiano chiesto od ottenuto l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

12. È nulla ogni clausola dello statuto volta a introdurre limiti alla trasferibilità delle azioni di banche popolari.

13. Le banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati possono procedere all'emissione di nuove azioni esclusivamente nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile».

#### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)*

1. All'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le maggioranze previste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui al comma 1, autorizzate nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale, non possono superare la meno elevata tra quelle previste per le altre modificazioni dello statuto. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci».





